

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN REGIME DI CUMULO

(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 dicembre 2018, come modificata in data 25 ottobre 2019 –
Approvato con Ministeriale del 19 maggio 2020 – G.U. Serie Generale n. 142 del 5 giugno 2020)

ART. 1

Prestazioni in regime di cumulo

1. Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 – 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:
 - a) pensione di vecchiaia in cumulo;
 - b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche;
 - c) pensione di inabilità in cumulo;
 - d) pensione indiretta in cumulo.
2. Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

 1

ART. 2
Decorrenza

Le prestazioni di cui:

- alla lettera a) dell'art. 1, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti previsti dall'art. 2, primo comma del Regolamento delle Prestazioni ovvero, a richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
- alle lettere b) e c) dell'art. 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
- alla lettera d) dell'art. 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

ART. 3
Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

1. La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo di cui all'art. 8 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento.
2. La quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata ex art. 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 4 del Regolamento delle Prestazioni qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 2 comma 1 del citato Regolamento.

3. Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 5 del Regolamento delle Prestazioni salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.

ART. 4

Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo

L'iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l'iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento delle Prestazioni. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, trovano applicazione l'art. 2, quarto comma, l'art. 3, terzo comma e l'art. 6 del Regolamento dei Contributi.

ART. 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma del D. Lgs. 509/1994 e si applica a tutte le domande di pensione in cumulo con decorrenza successiva a tale data non ancora deliberate.

³